



Provincia di Ravenna

SETTORE : AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : **COMUNE DI FAENZA**

**VARIANTE AL PRG N.68 – SCHEDA N.42 “AREA DI VIA
PIAVE” - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI
DELL’ART.41 DELLA L.R.20/2000 E DELL’ART.15
DELLA L.R. 47/1978. VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DELL’ART.12 DEL D.Lgs. 3
APRILE 2006 N.152 E DELL’ART.5 DELLA L.R. 20/2000.
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL’ART.5
DELLA L.R.19/2008.**

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. n° 47 del 7.12.1978 come modificata dalla L.R. n°6 del 30.01.1995;

VISTO l'art.41, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20 che stabilisce che:

"Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al P.R.G. di cui ai commi 4 e 7 dell'art.15 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47;
- c) (omissis)"

VISTO l'art. 15, comma 5, della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47 così come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 30 gennaio 1995 n. 6, che stabilisce che:

"Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente al deposito alla Giunta Provinciale, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art.14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta Provinciale."

VISTO l'art.14, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47 così come sostituito dall'art.11 della legge regionale 30 gennaio 1995, n.6 ;

VISTI i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che stabiliscono :

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'area ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12.*
- 3-bis *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

VISTO l'art. 12 del già richiamato D.Lgs. 16 gennaio 2008 che stabilisce :

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'art.6, comma3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n.9, “*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.10 del 13 giugno 2008;

la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

la nota del Comune di Faenza del 01.08.2014, ricevuta dalla Provincia in data 04.08.2014 P.G. 2014/66878 (07.04.02 2014/10/0), con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del Piano in oggetto, ai fini degli adempimenti previsti dall'art.34 della L.R. 20/2000,

VISTA la nota del Servizio scrivente del 02.09.2014 (PG 2014/0071746), con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Faenza in data 03.10.2014 PG 2014/0079255;

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Regolatore la cui Variante Generale è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 397 del 29 aprile 1998;

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE con atto del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n.30 del 21.07.2014 è stato adottato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il PSC del Comune di Faenza all'art.3 commi 3 e 4 delle norme di attuazione dispone che:

comma 3 Continuità degli strumenti urbanistici.

Fino alla adozione del RUE e del POC, in relazione alla specifica disciplina di competenza, rimangono in vigore gli strumenti urbanistici con le relative norme dei piani vigenti ed è consentita l'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 41 comma 2 L.R. 20/2000.

Comma 4. Salvaguardia.

Dall'adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.12 L.R. 20/2000 e successive modifiche. Gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono esclusivamente quelli derivanti da leggi o piani sovraordinati immediatamente cogenti.

CHE gli elaborati tecnici della variante in oggetto sono stati depositati per la libera consultazione, ai sensi dell'art.34 della LR 20/2000, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna presso la sede della stessa Amministrazione comunale;

CONSTATATO:

CHE la nuova previsione riguarda la realizzazione e la cessione alla Amministrazione comunale di un percorso ciclo-pedonale che si sviluppa tra Viale Marconi e Via Batticucolo, secondo una soluzione alternativa lievemente diversa da quella prospettata dalla Scheda di PRG n.42 "Area di via Piave" vigente.

Il provvedimento, nelle possibilità di cui alla Legge n.166 del 01.08.2002, propone anche la modifica della fascia di rispetto del cimitero monumentale del capoluogo, che attualmente interessa anche parte della Scheda n. 42, prevedendone la riduzione in corrispondenza con il tracciato viario di Via Piave.

Con la variante viene inclusa nel perimetro di scheda una fascia di terreno posta in fregio alla Via Piave, sede del tracciato della nuova pista ciclopedonale, che sfociando così su Via Batticucolo, consente in questa parte di città il collegamento dei percorsi ciclabili nella direzione est-ovest.

Il progetto di variante urbanistica, così come testualmente riportato nella delibera di adozione della variante stessa, risulta così articolato:

- "conferma dell'attuale disciplina stabilita dal PRG vigente per l'attuazione complessiva del comparto;
- modesta modifica del perimetro di intervento di scheda nel seguente modo:
 - inclusione di un'area lineare fuori comparto lungo Via Piave, funzionale all'attuazione della prevista pista ciclopedonale di collegamento con Via Batticucolo;
 - inclusione di una piccola area sede di una cabina elettrica da dismettere;
 - esclusione di alcune aree limitrofe già pertinenziali di lotti residenziali privati.
- In conseguenza a ciò si determina un decremento della superficie territoriale in cui applicare l'indice (0.65 mc/mq invariato), da mq 10.915 a mq 9.362, portando la potenzialità edificatoria massima complessiva a mc 6.085 circa.
- I terreni marginali esclusi dal perimetro di scheda, già utilizzati come giardini, orti e aree a parcheggio privato, assumono con la presente modifica, la destinazione di "Zone a verde privato" - Art.7 delle NdA e dove è possibile intervenire in modo autonomo con interventi edilizi diretti.
- Le aree di concentrazione dell'edificato interne al comparto subiscono lievi riconfigurazioni.

Le modifiche proposte variano in decremento la potenzialità edificatoria del comparto e non modificano né gli usi ammissibili, né l'entità delle dotazioni territoriali richieste.

La proposta è conforme alla zonizzazione acustica del territorio del "Piano di classificazione acustica comunale" approvato con atto C.C. n.39671235 del 02.10.2008 e s.m.i.

La vigente Scheda normativa n.42 "Area di Via Piave", che disciplina l'area ai sensi dell'Art.12.7.4 "Aree da trasformare: prevalentemente residenziali", detta un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0.65 mc/mq, che applicato alla relativa superficie territoriale genera una potenzialità massima complessiva pari a mc 7.095 circa. La presente Variante al PRG n.68 incide sul dimensionamento residenziale vigente, prevedendo una potenzialità edificatoria complessiva nel comparto pari a mc 6.085 circa, inferiore a quella prevista dal PRG vigente"

1. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE

Con riferimento alla conformità della presente variante al PRG al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, si rileva che l'area in oggetto risulta zonizzata come "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollinapianura - Settore di ricarica di tipo A e di tipo D disciplinata dagli artt.5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 5.13 delle NtA.

Tali norme dettano precise disposizioni al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano e, fra le altre cose, dispongono che "i sistemi fognari pubblici e privati di nuova realizzazione o in caso di rifacimento, devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta e la presenza di frequenti pozzetti d'ispezione, al fine

di precludere ogni rischio d'inquinamento" vietando inoltre, ad esempio, "gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art.104 D.Lgs 152/06)".

Inoltre, gli artt. 6.5 e 12.7 della NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile (delib. C.P. n.21 del 22.03.2011) dispongono che in sede di PUA sia valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art.5, c.4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento", pertanto in sede attuativa, occorrerà dare riscontro agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della adozione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile.

Pertanto il Servizio scrivente invita l'Amministrazione Comunale a dare riscontro e di adeguarsi in sede di approvazione della variante al presente strumento urbanistico, agli indirizzi contenuti agli articoli sopra citati del vigente PTCP integrando adeguatamente la scheda di riferimento.

Inoltre in relazione alla modifica della fascia di rispetto cimiteriale sulla base di quanto disposto all'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) approvato con Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 - testo modificato dall'articolo 28 della Legge n. 166/2002, si evidenzia che:

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- 1. risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
- 2. l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.*

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. ...

Si sottolinea pertanto che, così come disposto dalla Legge n.166/2002, il parere positivo della presente variante è subordinato alla conclusione della procedura di modifica della fascia di rispetto cimiteriale previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli non evidenzia, per l'area in oggetto, aree soggette a potenziale allagamento, nè ad altro rischio idraulico.

La variante al PRG in oggetto, così come fra l'altro riportato anche nella delibera di adozione del Comune di Faenza, risulta essere conforme al PSC. In particolare l'area è individuata dal PSC come "territorio urbanizzabile già pianificato - Ambito per insediamenti prevalentemente residenziali per le quali la norma dispone che "Fino alla adozione del POC continua a valere la normativa del PRG vigente, fatte salve le ulteriori possibilità di cui all'art. 3.3.

Per gli ambiti che al momento della loro pianificazione non sono stati sottoposti a VALSAT, vanno introdotte nello strumento attuativo, idonee compensazioni e mitigazioni ambientali ed energetiche."

2. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In riferimento alla pubblicazione del provvedimento in oggetto, il Comune di Faenza con nota nostro PG 79255/2014 del 3.10.2014, ha comunicato che durante tale periodo, non è pervenuta alcuna Osservazione.

Con riferimento alla valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della variante in oggetto ed esaminato l'elaborato di Valsat, si richiamano integralmente le osservazioni degli Enti competenti in materia ambientale individuati e più precisamente AUSL e ARPA che dovranno essere recepite all'interno del presente strumento urbanistico.

L'AUSL di Ravenna, Dipartimento di Sanità Pubblica, relativamente allo strumento urbanistico in oggetto con nota Prot.56421 del 20.08.2014 ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alle modifiche introdotte alla scheda n.42 riferita alla "area di via Piave";

L'ARPA – Sezione provinciale di Ravenna, distretto di Faenza, relativamente allo strumento urbanistico in oggetto con nota PGRA/2014/6249 del 04.08.2014 ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante, a condizione che come previsto nella scheda originaria e nella relazione di VALSAT, l'area verde prospiciente la circonvallazione venga progettata in funzione di una barriera antinimore. Una volta terminato l'intervento di realizzazione della barriera deve essere eseguito il collaudo acustico che attesti l'efficacia dell'attenuazione prodotta da tale elemento. Inoltre la fase attuativa (Progetto Unitario), dovrà prevedere quanto segue:

- separazione delle reti fognarie (bianche e nere) ed indicazione del relativo recapito. Per le acque nere, che dovranno recapitare in idonea rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione, dovrà essere verificata la compatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione finale, sia in termini di capacità idraulica che in termini di capacità depurativa residua così da garantire il rispetto dei vincoli previsti dalle Autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Ravenna anche sulle prestazioni ambientali di tutti gli eventuali scolmatori di pienacoinvolti
- valutazione previsionale di clima acustico al fine di indirizzare la progettazione degli edifici residenziali con i necessari accorgimenti di protezione e mitigazione acustica degli spazi fruibili esterni e degli ambienti abitativi necessari per il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale previsti dal DPCM 1411 1/97. Nella realizzazione degli edifici residenziali dovranno essere rispettati inoltre i requisiti acustici previsti dalla normativa vigente: D.P.C.M. 5 dicembre 1997- "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

3. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

Per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo il Settore Ambiente e Territorio della Provincia ha espresso parere favorevole, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di Strumento di attuazione:

- 1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi di terrazzo fluviale e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; ciò in quanto vi sono depositi granulari possibilmente riconducibili a terrazzi fluviali; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: per la realizzazione di eventuali piani interrati o seminterrati andranno effettuate tecniche di abbattimento della falda solamente per il tempo strettamente necessario ed andranno previste opportune impermeabilizzazioni; tutte le fondazioni andranno impermeabilizzate;
- 3: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- 4: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di Strumento di attuazione e di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei

parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 5: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- 6: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione;
- 9: le opere fondazionali vanno comunque attestate su substrato intatto, in posto, inalterato, integro, omogeneo e stabile sismicamente; in particolare si dovrà evitare di realizzare fondazioni su o entro terreni rimaneggiati o di riporto;
- 10: si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed il Consorzio di Bonifica della Romagna hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;
- 11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

- 12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE la Giunta Provinciale può sollevare osservazioni relative a vizi di legittimità ovvero alla necessità di apportare modifiche e allo strumento urbanistico adottato per assicurare:

- a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati ;
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R 47/78;
- d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R 47/78;
- e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del Piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse con parere favorevole.

Tutto ciò PREMESSO e CONSTATATO, nel merito della variante adottata dal Comune di Faenza con atto consiliare n.29 del 21.07.2014, si ritiene di formulare le seguenti considerazioni e osservazioni:

PROPONE

CHE ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/2000 e s.m.ei., in ordine alla Variante al PRG n.68 - Scheda n.42 "Area di via Piave" assunto dal Comune di Faenza e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, vengano formulate i rilievi riportati al punto 1) del "Constatato" della presente relazione istruttoria ed in particolare vengano formulate le seguenti osservazioni:

- 1) si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro e di adeguarsi, in sede di approvazione della presente variante al PRG agli indirizzi contenuti agli artt. 5.3, 5.4, 5.10, 5.11 e 5.13 delle NTA del PTCP per effetto del recepimento di quanto disposto dal Piano di tutela delle acque, integrando adeguatamente la scheda di riferimento;
- 2) si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro e di adeguarsi in sede di approvazione del presente PUA, agli indirizzi contenuti agli artt. 6.5 e 12.7 della NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile integrando adeguatamente la scheda di riferimento;
- 3) così come disposto dalla Legge n.166/2002, il parere positivo della presente variante è subordinato alla conclusione della procedura di modifica della fascia di rispetto cimiteriale previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

CHE, relativamente alle disposizioni dettate dall'art.5 della L.R. 20/2000, sulla base della relazione di Valsat che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dal Comune di Faenza e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, vengano formulate i rilievi riportati al punto 2) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno della scheda di riferimento

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia riportate nel punto 3) del "Constatato" della presente relazione istruttoria, che dovranno essere richiamati all'interno della scheda di riferimento.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO
(Geom. Valeria Biggio)